

Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1982, n. 57)

14. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati ⁽¹⁾.

[Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria ⁽²⁾] ⁽³⁾.

Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(2) Vedi, anche, l'art. 64, L. 7 agosto 1982, n. 526 e l'art. 3, D.L. 9 aprile 1984, n. 62. Vedi, inoltre, l'art. 14, L. 22 dicembre 1984, n. 887, l'art. 7, L. 28 novembre 1985, n. 710, l'art. 11, L. 28 febbraio 1986, n. 41 e l'art. 3, L. 22 dicembre 1986, n. 910. Vedi, infine, l'art. 12, L. 1° marzo 1986, n. 64, gli artt. 3 e 6, L. 7 agosto 1997, n. 266 e l'art. 106, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(3) Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297.

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 2.

(5) Vedi, anche, il comma 270 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

15. [Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel

periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16 ⁽⁶⁾.

Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura è fissata al 25 per cento ⁽⁷⁾.

Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art. 16 ⁽⁸⁾. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.

Su motivata richiesta dell'impresa il Fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16.

Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli artt. 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.

Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi] ⁽⁹⁾.

(6) Comma così modificato dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(7) Comma così inserito dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(8) Comma così modificato dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(9) Articolo abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata.

16. [Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI] ⁽¹⁰⁾.

Gli interventi del Fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo ^{(11) (12)}.

[A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza] ⁽¹³⁾.

[Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma ⁽¹⁴⁾] ⁽¹⁵⁾.

[Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente ⁽¹⁶⁾] ⁽¹⁷⁾.

[Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione ⁽¹⁸⁾] ⁽¹⁹⁾.

[L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità ⁽²⁰⁾] ⁽²¹⁾.

[Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica] ⁽²²⁾.

[Gli impegni di spesa sul Fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] ⁽²³⁾.

[Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato] ⁽²⁴⁾.

[In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo] ⁽²⁵⁾.

[In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto ⁽²⁶⁾] ⁽²⁷⁾.

(10) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(11) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dell'art. 3 e gli articoli 9 e 10, dello stesso decreto.

(12) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma. Per l'integrazione del comitato tecnico di cui al presente comma vedi l'art. 4, D.M. 28 luglio 2005.

(13) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(14) Comma così inserito dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(15) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(16) Comma così inserito dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(17) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(18) Comma così inserito dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(19) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(20) Comma così modificato dall'art. 37, L. 5 ottobre 1991, n. 317.

(21) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(22) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(23) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(24) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(25) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

(26) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.

(27) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488, con la decorrenza ivi indicata, ad eccezione del secondo comma.

17. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.

Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.

18. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui all'art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.

La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Una quota del 20 per cento degli stanziamenti è riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del Fondo.